

Con il presente provvedimento il Tribunale per i minorenni di Milano ha ritenuto la propria competenza a disciplinare la regolamentazione dell'affidamento del figlio di genitori non coniugati, limitatamente ai procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore della legge n. 54/06 e cioè prima del 16.3.06.

In relazione a tali procedimenti il T.M. ha ritenuto l'applicabilità delle norme sostanziali di cui alla legge citata e, pertanto, la disciplina dell'affidamento condiviso, anche nei casi i cui vi sia mancanza di spirito collaborativo o difficoltà di comunicazione tra i genitori.

=====



TRIBUNALE PER I MINORENNI MILANO

20123, via Leopardi, 18 - tel. 02-46721

Proc n. 2137/05 RG E.

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.

Emanuela Gorra
Maria Grazia Domanico
Maria Cristina Calle
Alberto Pozzi
ha pronunciato il seguente

Presidente
giudice rel.
giudice onorario
giudice onorario

DECRETO

nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 317 bis c.c. da G. S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Banfi ed Elisabetta Rochat del Foro di Milano presso il cui studio in Milano viale Bianca Maria 23 ha eletto domicilio nell'interesse del minore:

**S. L., nato a il 18.1.1995
figlio naturale riconosciuto di G. S. e P. G.**

Letto il ricorso depositato in data 15 luglio 2005 da G. S., padre del minore, con cui lo stesso chiedeva che il minore fosse affidato congiuntamente ai genitori, con

collocamento presso la madre, disponendo che il padre potesse tenerlo con sé a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina; un pomeriggio alla settimana sino al mattino successivo e altri tre pomeriggi infrasettimanali fino al rientro della madre dal lavoro; un periodo di due settimane consecutive durante le vacanze estive; una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie e le vacanze pasquali o altre festività o ponti scolastici durante l'anno alternativamente con la madre. In particolare il ricorrente affermava che la convivenza tra i genitori era cessata nel febbraio 2004 e che la signora G. tendeva ad assumere decisioni relative al figlio senza consultare il padre, decidendo altresì unilateralmente le modalità di rapporti tra padre e figlio;

Letta la memoria difensiva depositata il 15 ottobre 2005 dalla signora G., costituitasi in giudizio con difensore di fiducia, con cui la stessa chiedeva che fosse confermato l'affidamento del minore alla madre in via esclusiva, regolamentando modalità e termini del diritto di visita da parte del padre, anche eventualmente in forma assistita. Contestava quindi quanto dedotto in ricorso, evidenziando altresì che la convivenza non era stata tale poiché il ricorrente era residente a New York e viaggiava molto per lavoro, essendo musicista impegnato in attività concertistica, utilizzando la casa ove viveva il figlio con la madre come punto di appoggio; evidenziava che aveva sempre provveduto da sola alle esigenze del figlio perché il padre, che aveva anche altre due figli da una precedente relazione, gli dedicava poco tempo e si disinteressava sostanzialmente di lui; non si opponeva comunque ad una ampia regolamentazione dei rapporti tra il minore e il padre purché quest'ultimo avesse dato prova di essere un padre responsabile.

Sentiti i genitori del minore il 22 novembre 2005, alla presenza dei rispettivi difensori;

acquisito il parere del pubblico ministero in data 25 novembre 2005;

lette le memorie autorizzate depositate dai difensori il 4 gennaio 2006, il 20 febbraio 2006 e il 16 marzo 2006;

sentiti nuovamente i genitori il 16 marzo 2006 e preso atto che, pur rimanendo elevato conflitto tra le parti e non avendo le stesse raggiunto un accordo con riferimento al regime dell'affidamento del figlio, le stesse hanno peraltro trovato un punto di intesa con riferimento alla regolamentazione dei rapporti padre-figlio.

Rilevato che il ricorso è stato depositato prima dell'entrata in vigore della legge 8.2.2006 n. 54 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del primo marzo 2006 n. 50 ed entrata in vigore il 16 marzo 2006); che, conseguentemente, trattandosi di procedimento pendente, ai sensi dell'articolo 5 c.p.c., con riferimento alla competenza e al rito applicabile, deve farsi riferimento alla normativa precedentemente in vigore e, conseguentemente, va ritenuta la competenza funzionale di questo Tribunale mentre, con riferimento alla disciplina sostanziale, peraltro limitatamente alla parte relativa all'affidamento e non alle questioni di carattere economico, dovrà farsi riferimento all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2006

n. 54 che ha riformato l'art. 155 c.c., che si applica oggi anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati;

rilevato che il regime dell'*affidamento*, che vuol dire esercizio della potestà, ovvero assunzione delle decisioni relative alla educazione, alla istruzione, alla salute, alle attività sportive o altro che riguardino il figlio minore, non va confuso con il collocamento del minore stesso presso l'uno o l'altro genitore. L'affidamento è congiunto o condiviso (pur se i due termini hanno in realtà un significato in parte diverso) quando tali decisioni siano assunte da entrambi i genitori e non da uno soltanto. Più correttamente la nuova disciplina che ha riformato l'art. 155 c.c. parla di affidamento a entrambi i genitori¹. Scopo della normativa è anzitutto quello di rendere entrambi i genitori responsabili in relazione alla loro genitorialità e, pur in presenza di conflitti, indurli ad assumere le decisioni meglio rispondenti agli interessi e ai bisogni dei figli.

Ritenuto pertanto che non sia di per sé ostativa all'affidamento del figlio ad entrambi i genitori la mancanza di spirito collaborativo e difficoltà di comunicazione tra gli stessi. Non è, cioè, la presenza del conflitto *in sé* che impedisce di adottare la soluzione dell'affidamento condiviso. Si tratta viceversa di valutare se sia percorribile o meno la via della corresponsabilizzazione dei genitori e dell'assunzione, da parte loro, di un compito genitoriale pieno, e quindi condiviso, nell'interesse dei figli che hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Quando i genitori appaiano disponibili a porre davvero al centro delle loro preoccupazioni l'interesse dei propri figli, anche se il percorso può essere lungo e faticoso ovvero si renda necessario l'intervento di terzi mediatori, non solo si può ma si deve percorrere la strada dell'affidamento condiviso, oggi individuato dalla nuova normativa come la soluzione che il giudice deve prioritariamente valutare, salvo che l'interesse primario del minore non consigli nel caso concreto di adottare diverse soluzioni, avuto riguardo ai comportamenti posti in essere dai genitori e al pregiudizio che ne derivi ai figli;

ritenuto che, venendo al caso in esame, vi siano i presupposti per disporre l'affidamento del minore a entrambi i genitori, non essendo emersi seri elementi ostativi ad un maggiore coinvolgimento del padre nelle decisioni che riguardano il figlio, non essendosi egli opposto al collocamento del minore presso la madre, con la quale da sempre convive, e preso atto che la madre del minore chiede sì l'affidamento a sé del figlio ma anche che il padre sia maggiormente responsabilizzato rispetto alla sua funzione genitoriale, accusandolo di essersi disinteressato del figlio in passato;

ritenuto che, con riferimento al concreto esercizio della potestà, le scelte educative di particolare rilevanza attinenti l'istruzione (ad esempio scelta del tipo di

¹ Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cure, educazione, e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare tale finalità il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori... (cfr. art. 155 1° e 2° comma come riformato).

scuola), l'educazione (compresa le scelte delle attività extrascolastiche) e la salute del minore stesso debbano essere assunte da entrambi i genitori che peraltro eserciteranno disgiuntamente la potestà con riferimento alle decisioni quotidiane di ordinaria amministrazione, scelte che verranno quindi adottate da ciascun genitore autonomamente durante il tempo che egli trascorrerà con il figlio. Avuto riguardo alla difficoltà di comunicazione tra i genitori e al grado di conflitto esistente, appare auspicabile che gli stessi si rivolgano ad un Centro di mediazione familiare, poiché può ipotizzarsi, quantomeno in una fase iniziale, un aumento della conflittualità dovendo necessariamente condividere le decisioni relative al figlio come sopra indicato;

Ritenuto, in conclusione, che il minore debba essere collocato presso la residenza della madre, con affidamento a entrambi i genitori come sopra indicato ed esercizio disgiunto della potestà con riferimento alla ordinaria amministrazione; ritenuto che i rapporti tra il minore ed il padre debbano essere disciplinati come da dispositivo, tenuto anche conto degli accordi raggiunti tra le parti a verbale di udienza;

ritenuto che non si debba procedere all'ascolto del minore, non avendo egli compiuto gli anni dodici, non essendo in discussione il suo collocamento ed avendo i genitori raggiunto un accordo in relazione alla modalità dei rapporti tra il minore ed il padre;

P.Q.M.

**Visti gli artt. 317 bis c.c., 155 c.c. come modificato dalla L. 8.2.2006 n. 54,
737 c.p.c.**

provvedendo in via definitiva:

AFFIDA

il minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, disponendo che la potestà sia esercitata da entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di particolare rilevanza attinenti l'educazione, l'istruzione e la salute del figlio, come sopra indicato, e sia esercitata disgiuntamente con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore con il figlio;

DISPONE

salvo diverso accordo tra i genitori, anche all'esito di un percorso di mediazione, che il padre possa sentire telefonicamente il figlio quando lo desideri e possa vederlo e tenerlo con sé, come di seguito indicato;

- 1) i fine settimana, alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;**

- 2) due pomeriggi alla settimana fino a dopo cena, quando lo riaccompagnerà a casa della madre;**
- 3) una settimana nel periodo delle vacanze natalizie, alternando con la madre la settimana comprendente il giorno di Natale ovvero la settimana comprendente Capodanno e 6 gennaio;**
- 4) le festività pasquali ad anni alterni, iniziando con la Pasqua 2007;**
- 5) altre festività o ponti alternati con la madre;**
- 6) durante il periodo estivo il minore trascorrerà quindici giorni con la madre e quindici giorni con il padre (questo anno la seconda metà di agosto con il padre). Con riferimento agli altri due mesi di vacanza scolastica, il padre provvederà ad organizzare il periodo di un mese di vacanze del figlio e la madre l'altro mese; i genitori dovranno comunque concordare eventuali vacanze all'estero del figlio ovvero in località diverse rispetto alla permanenza presso parenti.**

Si notifichi ai genitori presso i rispettivi procuratori domiciliatari nonché ai difensori via fax

Si comunichi al P.M. sede

Milano, Camera di Consiglio del 20 giugno 2006

Il giudice estensore
Dr. Maria Grazia Domanico

Il Presidente